

LAVORI DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE RECANTI PROVVEDIMENTI PER LA CITTA DI ROMA

VENERDÌ 15 MARZO 1957. — *Presidenza del Presidente ZOTTA.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori e per il tesoro Mott.

In sede referente, la Commissione riprende l'esame dei disegni di legge: « Provvedimenti speciali per la città di Roma » (1296), d'iniziativa dei senatori Donini ed altri e: « Norme sull'ordinamento amministrativo e finanziario della Capitale » (1760).

Il Presidente Zotta, relatore, premesso che, nelle precedenti sedute, si era delineato un accordo fra tutti i settori della Commissione sulle linee fondamentali da dare all'ordinamento amministrativo della Capitale, avverte che, in relazione a ciò, si passerà ora alla discussione dei singoli articoli di un testo da proporre all'Assemblea. Dà quindi lettura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1760, al quale propone di apportare alcuni emendamenti.

Il senatore Minio osserva che la discussione non deve svolgersi sul disegno di legge presentato dal Governo, ma su un nuovo testo formulato dal relatore tenendo presenti sia i due disegni di legge all'ordine del giorno, sia i punti di accordo emersi dalla discussione generale. All'eccezione sollevata dal senatore Minio si associano i senatori Montagnani e Pucci,

richiamandosi a quanto era stato detto, nelle precedenti sedute, circa l'ordine della discussione.

I senatori Schiavi, Crollalanza e Moro ritengono che la procedura indicata dal Presidente non contrasti con la tesi esposta dal senatore Minio.

Il Presidente, relatore, propone che l'esame dei singoli articoli concernenti l'ordinamento amministrativo della Capitale sia proseguito, essendosi, come sopra ha ricordato, già delineato un accordo sui punti fondamentali di tale materia e dovendosi considerare gli emendamenti che, in relazione a ciò, egli ha formulati, come costitutivi di un nuovo testo; propone inoltre che si passi, successivamente, all'esame generale dell'ordinamento finanziario e delle provvidenze varie da adottarsi per la Capitale, procedendo poi alla votazione dei singoli articoli che egli proporrà con riferimento a tali argomenti.

La proposta, messa in votazione, è approvata a maggioranza.

Prosegue quindi l'esame degli articoli, durante il quale prendono la parola, oltre il Presidente Zotta, relatore, ed i Sottosegretari Bisori e Mott, i senatori Crollalanza, Moro, Montagnani, Tupini, Cianca e Minio. Nel corso della discussione sono approvati tre articoli proposti dal Presidente Zotta, relatore, due dei quali consistenti in un testo emendato degli articoli 1 e 2 del disegno di legge governativo, ed il terzo consistente in un articolo aggiuntivo 2-bis. Il Sottosegretario Bisori dichiara

di non poter accettare i suddetti emendamenti, facendo presente che essi non sono in armonia con le deliberazioni del Consiglio dei ministri sulla materia in esame.

In particolare, il testo dell'articolo 1 approvato corrisponde a quello governativo con i seguenti emendamenti: nel n. 1) è inserita, dopo la parola: « organizzazione », l'altra: « generale »; nei nn. 4), 6), 7), 8), 10) e 13) sono sostituite le parole: « 20 milioni » con le altre: « 50 milioni »; nel n. 9) sono soppresse le parole: « eccedenti l'importo di lire 100 milioni ».

Il testo dell'articolo 2 corrisponde a quello governativo con i seguenti emendamenti: nel n. 6), dopo le parole: « in economia di servizi », sono aggiunte le altre: « ai sensi degli articoli 10 e 15 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 »; le parole: « dei due terzi » sono sostituite con le altre: « della maggioranza assoluta ».

L'articolo 2-*bis*, è approvato nella seguente formulazione, nella quale l'originaria dizione:

« un terzo dei componenti della Commissione » è stata sostituita con l'attuale: « un quinto dei componenti della Commissione » su proposta del senatore Montagnani: « Il Sindaco può deferire, dandone comunicazione al Consiglio comunale, i provvedimenti concernenti gli oggetti indicati nell'articolo 1, nn. 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 13), 15) e 17) alla deliberazione di Commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari e con competenza distinta per materia.

« Tuttavia il provvedimento, fino al momento definitivo della sua approvazione, è rimesso al Consiglio comunale, se un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione richiedano che esso sia discusso ed approvato dal Consiglio oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto ».

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

Licenziato per la stampa alle ore 19.